

# Servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n.

## 124/17

### Documento per la consultazione 220/2020/R/eel del 19 giugno

#### Osservazioni di Elettricità Futura

24 luglio 2020

#### Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione, grazie alla quale sarà possibile recepire quanto previsto dalla Legge Milleproroghe e implementare dal 1° gennaio 2021 un servizio a tutele graduali (STG) per le piccole imprese. Apprezziamo inoltre il fatto che tra le proposte formulate nel DCO siano state accolte diverse delle nostre richieste effettuate nella nostra risposta al DCO 397/2019/R/eel, in particolare quelle relative a:

- Il Modello 2, come modello ideale per la fase di assegnazione a regime;
- Il rafforzamento dei requisiti per la partecipazione alle gare di assegnazione dei lotti;
- L'ampliamento del set informativo messo a disposizione agli operatori che parteciperanno alle procedure concorsuali.

Riconosciamo infatti gli sforzi effettuati per elaborare una proposta di disegno del STG delle relative gare di assegnazione che sia il più possibile equilibrata sia in termini di perimetro che di modalità di partecipazione alle gare, e mirata all'apertura del mercato elettrico. Detto ciò, permangono alcune rilevanti criticità, riprese anche nelle nostre risposte di dettaglio ai vari quesiti.

Innanzitutto, evidenziamo come, al momento, non è ancora stato pubblicato l'atteso Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulle modalità e i criteri per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato. Decreto con cui il MiSE definirà le misure per la transizione al ML dal 1° gennaio 2021 e che potenzialmente potrebbero avere impatti su quanto proposto nel DCO riguardo alle procedure concorsuali di assegnazione dei lotti di clienti. Riteniamo comunque che le procedure concorsuali per l'assegnazione dei lotti di clienti, debbano essere disegnate minimizzando i costi per il sistema e per i clienti e in modo tale da favorire un esito pro-concorrenziale, garantendo un *level playing field* per tutti i partecipanti.

È quindi necessario che l'Autorità promuova un'azione di enforcement nei confronti del MiSE e degli interlocutori istituzionali interessati affinché siano portati a termine i necessari interventi legislativi, compreso l'Elenco Venditori Elettricità, per stabilire definitivamente quale sarà il disegno di mercato a partire dal 1° gennaio 2021.

Il secondo aspetto riguarda invece le tempistiche previste per l'avvio della fase di assegnazione a regime. Pur tenendo conto del periodo di tempo necessari alla pubblicazione del Decreto MiSE e le tempistiche tecniche necessarie per la predisposizione delle gare che per la raccolta e messa a disposizione dei dati pre-gara, la durata del periodo di assegnazione provvisoria dovrà essere il più possibile circoscritta, giungendo rapidamente al periodo di assegnazione a regime. In generale, nella fase di transizione, è opportuno non sovraccaricare gli attuali esercenti la maggior tutela (EMT) di oneri gestionali aggiuntivi che, rapportati alla durata effimera del periodo di assegnazione transitoria, risulterebbero estremamente impattanti.

In linea generale, data comunque la natura transitoria del STG, essendo uno step intermedio nell'attesa che i clienti si spostino sul mercato libero e considerata la platea ridotta oggetto del servizio (ca. 195.000 clienti), è importante che le soluzioni implementate in esito al DCO siano definite nell'ottica della maggiore semplificazione e contenimento possibile degli adeguamenti e oneri aggiuntivi che gli esercenti dovranno eseguire e sostenere per poter fornire il servizio.

In aggiunta sottolineiamo come, in vista dell'attivazione del STG, potrebbe esserci un incremento della morosità verso gli EMT attuali. I clienti, consapevoli del fatto che dovranno essere riforniti nell'ambito del STG, potrebbero infatti assumere comportamenti scorretti nei confronti dei propri EMT. Richiediamo che l'Autorità monitori attentamente il comportamento di questi clienti, al fine di non lasciare agli EMT dei costi difficilmente recuperabili, eventualmente apportando variazioni alle componenti tariffarie a copertura dei costi di commercializzazione. In ogni caso, è necessario che gli esercenti del servizio di tutela vengano tenuti indenni dei costi – documentati – che non potranno essere più recuperati a seguito del trasferimento dei clienti ad altro operatore (es. modalità di recupero dei costi fissi quali il costo del personale dedicato a questo tipo di attività)

#### Osservazioni di dettaglio

*Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?*

*Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualità? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.*

Q1: Richiediamo un chiarimento in merito al punto 3.24, come declinato con la nota 5 a pag. 17 riguardo le proposte per la minimizzazione della morosità dei clienti riforniti nel STG. In particolare, chiediamo se l'ARERA intenda consentire all'esercente il STG di sospendere il cliente, rientrato nel servizio, che avesse lasciato allo stesso esercente nell'ambito dello stesso servizio un credito non saldato. Qualora invece tale facoltà fosse consentita nel caso di attivazione del STG per clienti che hanno lasciato situazioni di morosità pregressa verso i medesimi esercenti nell'ambito della maggior tutela, evidenziamo come tale misura non perseguirebbe efficacemente il fine indicato, andando a tutelare il credito dei soli esercenti che si aggiudicassero quali fornitori del servizio a regime i lotti in cui già operavano in qualità di fornitori la maggior tutela. Qualora la seconda interpretazione fosse quella ipotizzata dal Regolatore, preme sottolineare che, anche in virtù della

configurazione del STG quale servizio di ultima istanza, la possibilità di sospendere la fornitura nei confronti dei clienti che hanno precedenti stati di morosità verso il fornitore della STG sia piuttosto da prevedere alle eventuali morosità generate dai clienti provenienti dal mercato libero (i.e. per risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità), così da garantire una parità di trattamento tra ciascun possibile soggetto aggiudicatario a garanzia di una più equa competizione in termini di *bid*.

Con riferimento a quanto previsto al comma 3.18 lett. i), punto a), si richiede un chiarimento volto a confermare, al fine di “*minimizzare i tempi di attivazione delle offerte del mercato libero*”, che i clienti finali possano richiedere uno switching contestuale alla voltura di un punto servito nell’ambito del STG a qualsiasi fornitore operante sul mercato libero. Il comma sopracitato sembrerebbe infatti limitare tale possibilità ai soli esercenti il servizio.

Con il presente DCO, disciplina il *Servizio a tutele gradual*i quale servizio di ultima istanza per tutti i clienti di piccole dimensioni (come definiti dalla stessa ARERA nel documento) che dal 1° gennaio 2021 si troveranno senza un contratto attivo sul mercato libero. In coerenza con la funzione di ultima istanza del servizio, riteniamo quindi che eventuali richieste di subentro per punti precedentemente disattivati o di nuova attivazione, possano essere rivolte agli operatori esclusivamente nell’ambito del mercato libero. Diversamente, rendere possibili tali richieste nell’ambito del servizio a tutele gradual*i* sarebbe in contrasto con la natura stessa del servizio, volto esclusivamente a garantire la continuità della fornitura per i clienti rimasti senza un fornitore sul mercato libero.

Q2: Concordiamo con l’estensione del Sistema Indennitario al STG, possibilmente ampliando il valore del relativo indennizzo; in alternativa potrebbe essere valutata l’applicazione della proposta irrevocabile di acquisto del credito, come attualmente possibile nel servizio di salvaguardia.

Q3. *Si condivide la proposta di permettere all’esercente di avvalersi di un’impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell’ambito del servizio? Per quale motivo?*

Q4. *Si rinvergono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.*

Q5. *Si condividono le proposte per l’assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l’esercente il servizio a tutele gradual*i*? Se no per quali motivi?*

Q3-4: Si rimanda alle osservazioni degli associati.

Q5: Concordiamo con la proposta, ma sottolineiamo che l’assegnazione dei clienti agli EMT in caso di indisponibilità dell’esercente il STG dovrà essere una soluzione temporanea. Evidenziamo inoltre come, ai sensi di quanto disposto dalla normativa primaria, dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese la possibilità di accedere al servizio di maggior tutela cesserà di esistere, quindi, in ogni caso, a seguito dell’indisponibilità di un esercente il STG precisiamo che le piccole imprese da esso gestite non dovrebbero più essere gestite nel servizio di maggior tutela, ma solo nel servizio a tutele gradual*i* gestito dagli EMT.

Per quanto riguarda le soluzioni di cui ai punti i) e ii) del par. 3.34, concordiamo con la proposta di assegnare i clienti rimasti senza esercente il STG agli altri partecipanti in gara, partendo progressivamente dal 2° classificato. Riteniamo però che a tali clienti il STG sia erogato alle condizioni economiche offerte dal nuovo

operatore selezionato e non, invece, a quelle dell'esercente originario. In caso contrario, la probabilità che gli altri partecipanti alla gara interpellati rifiutino l'assegnazione dei clienti sarebbe elevata, in quanto sarebbero costretti a rifornirli a condizioni economiche peggiorative (considerate subottimali già in fase di gara e quindi non offerte) e potenzialmente dannose. Parimenti nel caso in cui lo scorrimento della graduatoria non conduca ad alcun esito e i clienti venissero affidati all'EMT, dovrà essere previsto un meccanismo di remunerazione che consenta di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'esercente.

*Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?*

Pur concordando con la necessità di passare da un periodo di assegnazione provvisoria a condizioni simili, sebbene non identiche, a quelle della maggior tutela, evidenziamo come gli orientamenti proposti comporteranno agli attuali EMT oneri gestionali aggiuntivi considerevoli (derivanti dallo sviluppo di offerte economiche *ad hoc* e dai conseguenti interventi necessari sui sistemi informativi). Oneri di fatto sproporzionati alla durata del periodo di assegnazione che, nel caso di una rapida conclusione delle procedure concorsuali, potrebbe durare pochissimi mesi (al più, 6 mesi). È quindi importante che qualunque richiesta di implementazione richiesta per il periodo di assegnazione provvisoria venga pienamente riconosciuta a livello di costi agli EMT attuali.

*Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.*

Relativamente alla proposta di formulare il parametro  $\beta$  in €/kWh, concordiamo con le motivazioni espresse al par. 3.44, aggiungendo inoltre come ciò consentirebbe agli operatori partecipanti alle gare di assegnazione una migliore precisione al momento della formulazione della propria offerta d'asta. Detto ciò, ribadiamo come la formulazione in €/POD/anno da un lato mitigherebbe la gestione del rischio profilo per gli esercenti il STG e dall'altro eviterebbe un disallineamento con le offerte formulate per il mercato libero.

Per quanto riguarda le modalità di *bidding*, proponiamo di valutare una soluzione che contemperi le diverse esigenze, prevedendo una PCV fissa (da definire in maniera opportuna) da riconoscere all'operatore in termini di €/POD/anno, a copertura dei costi fissi di commercializzazione che si sommi al parametro  $\beta$ . Assumendo una formulazione binomia, l'offerta sarebbe così maggiormente *cost-reflective*, ma senza avere le complicazioni di allineamento che ci sarebbero se entrambi i termini fossero messi a gara.

In aggiunta a ciò, non concordiamo con il principio proposto di applicazione graduale del parametro  $\beta$ . Al fine di trasmettere al cliente rifornito nel STG un corretto segnale di prezzo, sarà importante che tale parametro sia applicato immediatamente. In caso contrario, il cliente finale non sarebbe in grado di percepire un segnale di prezzo sufficientemente forte.

Ad ogni modo, al fine di favorire l'uscita dei clienti verso il mercato libero sarebbe necessario prevedere una componente addizionale al prezzo risultante dalle aste da applicare ai clienti dopo alcuni mesi di permanenza nel servizio, in analogia con gli altri servizi di ultima istanza.

Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.

Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{SB}$ ? Motivare la risposta.

Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso in cui il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Q8. Tra le due opzioni, riteniamo preferibile l'opzione B, in quanto rappresenterebbe un prezzo più adeguato sia a coprire i costi di assegnazione per una data area che per dare un corretto segnale di prezzo ai clienti finali riforniti nel STG.

Q9: Nel solo caso di conferma dell'orientamento sulla stipula da parte dell'esercente il STG di un contratto di trasporto e dispacciamento *ad hoc* per poter fornire il servizio, riteniamo che, dato il un numero esiguo e tendenzialmente non stabile (per via delle fisiologiche fuoriuscite verso il mercato libero) dei POD che saranno assegnati, il rischio di sbilanciamento sarebbe elevato. In tal caso richiediamo che la quantificazione minima del corrispettivo  $C_{SB}$  tenga in conto dell'estrema volatilità del numero di POD nelle singole macroaree e che sia quindi adeguatamente valorizzato.

Q10: Come già espresso in risposta al Q7, l'applicazione del corrispettivo  $C_{BID}$  dovrebbe avvenire immediatamente, senza alcuna gradualità, in modo da fornire da subito dei corretti segnali di prezzo ai clienti forniti in STG e incentivarli a spostarsi verso offerte più convenienti nel mercato libero. Evidenziamo peraltro come il principio di "gradualità" nella transizione delle condizioni economiche nei livelli di prezzo da un servizio (maggior tutela) all'altro (STG) si concretizzerebbe già durante i mesi di intermedi di assegnazione provvisoria che precederanno l'assegnazione a regime.

Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo  $C_{BID}$  equivalente al valore del corrispettivo  $PCV$  in quota energia? Motivare la risposta.

Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo  $C_{BID}$  nel caso di differenziale negativo tra il parametro  $\alpha$  ovvero  $\beta$  e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo  $CPSTG$ ? Per quali motivi?

Q11: Riteniamo che, prima di essere convertita nel corrispettivo  $C_{BID}$ , la  $PCV$  dovrà essere rivista tenendo conto della tipologia di clientela di riferimento, dei relativi livelli di morosità nonché delle disposizioni introdotte recentemente dalla Legge di Bilancio che contribuiscono ad aumentare l'esposizione dei fornitori, in modo da riflettere appieno i costi che l'esercente il STG dovrà sostenere. Pertanto, la  $PCV$  e, di converso, il corrispettivo  $C_{BID}$  dovrebbero essere rivisti al rialzo.

Q12: Anche in questo caso, sempre nell'ottica di trasmettere al cliente finale un corretto segnale di prezzo, è importante che i parametri  $\alpha$  o  $\beta$  siano applicati immediatamente, indipendentemente dal fatto di risultare inferiori o meno al valore base del  $C_{BID}$ .

Fermo restando quanto esposto nella nostra risposta al DCO 397/2019/R/eel, pur in presenza di una minor platea di destinatari, riteniamo necessario che qualora il parametro  $\alpha$  ovvero il parametro  $\beta$  fosse inferiore al valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ , il beneficio derivante da tale circostanza fosse almeno distribuito tramite un meccanismo perequativo sulla totalità dei clienti aventi diritto al servizio per mitigare il rischio di trasferire al cliente segnali di prezzo non coerenti con i costi efficienti di erogazione nonché indesiderate interferenze con il mercato libero.

*Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualità in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?*

Si rimanda alle nostre considerazioni al Q6.

*Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?*

*Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?*

Q16: In linea generale, condividiamo gli orientamenti proposti sul tema. Contrariamente però a quanto proposto al par. 3.70, data la considerevole difficoltà per gli operatori nel reperire informazioni accurate in merito a questo fenomeno, richiediamo che venga previsto un meccanismo di compensazione della morosità connessa ai prelievi fraudolenti.

*Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualità da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

*Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualità all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?*

Q18: Non essendo ancora stata pubblicata la Delibera in esito al DCO 564/2019/R/com, al momento mancano ancora gli elementi necessari affinché si possa fornire una risposta precisa in materia.

In un'ottica di semplificazione, in luogo della scheda sintetica (strumento mirato principalmente al miglioramento della confrontabilità delle offerte nel mercato libero) dovrebbe essere definito un set informativo di dettaglio che gli esercenti il STG dovranno fornire ai clienti ottenuti in esito alle gare, ma lasciando direttamente agli esercenti stessi di individuare le modalità da loro ritenute ottimali per trasmettere tali informazioni. In alternativa, richiediamo che sia lasciata la facoltà di inviare una comunicazione simile a quella inviata nell'ambito del servizio di salvaguardia.

Q19. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?*

Q20. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?*

Q21. *Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?*

Q22. *Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?*

Q20: Condividiamo i requisiti indicati dall'Autorità nei Q19-Q22, in particolare quelli inerenti alla regolarità dei pagamenti verso le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto (così come disciplinata dai rispettivi codici di rete) proposti nel presente DCO.

Q23. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?*

Q24. *Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?*

Q25. *Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.*

Q24: Riteniamo che l'ammontare della garanzia bancaria richiesta agli operatori assegnatari del STG per una determinata area a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio, pari a 1,5 mln €, possa rivelarsi troppo basso rispetto ad alcuni dei lotti delineati nelle configurazioni ad oggi proposte. Per scongiurare il rischio che un operatore assegnatario di un'area non assolva all'obbligo di esercire il STG e tutelare l'intero sistema, l'ammontare della garanzia dovrebbe essere parametrato più puntualmente rispetto ai diversi volumi base di ogni lotto territoriale.

Q25: In linea generale, concordiamo con le proposte elaborate in merito ai requisiti necessari da soddisfare per la partecipazione alle procedure concorsuali. Riteniamo che i criteri, in particolar modo quelli di solidità economico-finanziaria, possano essere adempiuti anche a livello di gruppo societario. Resta il fatto che la partecipazione alle gare di assegnazione dovrà essere consentita esclusivamente a una singola società per gruppo e non a più società facenti capo al medesimo gruppo, in ottemperanza con quanto previsto dal Codice degli Appalti. L'art. 80, comma 5, lett. M), del Codice prevede infatti tra i motivi di esclusione da una procedura il fatto che un partecipante "si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". Dovrà inoltre essere previsto il divieto di partecipazione alle gare nei casi in cui i partecipanti siano società non appartenenti allo stesso Gruppo, ma comunque interessate da partnership commerciali.

*Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?*

*Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.*

Q26-27: Apprezziamo l'inserimento di informazioni aggiuntive, così come il numero di clienti con bolletta elettronica e il numero di clienti con pagamento domiciliato, che avevamo richiesto in occasione del precedente documento di consultazione.

*Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pregara? Se no per quali motivi?*

*Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

*Q30. Si rinvengono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.*

Q29-30: Entrambe le configurazioni hanno dei rilevanti punti a favore. La configurazione 1, prevedendo aree di assegnazione cui sono aggregate zone contigue geograficamente tra di loro, sarebbe utile sia per ridurre al minimo i costi di dispacciamento che, elemento secondario ma non meno importante, per valorizzare al massimo lo strumento degli sportelli fisici per il consumatore presenti sul territorio. Tale configurazione è inoltre più simile all'attuale configurazione delle aree della salvaguardia grandi clienti e, presentando più lotti, consente l'aggiudicazione ad un maggior numero di operatori.

La configurazione 2, invece, consentirebbe in generale dei livelli di morosità più bassi per i singoli lotti (es. morosità massima del 19% nella macroarea Centro-Sud, rispetto al 23% nella configurazione 1 per la macroarea Sud), rendendo più probabile una maggiore partecipazione degli operatori alle gare. Evidenziamo però come, nonostante la ratio sottostante la configurazione 2 sia quella di omogeneizzare il più possibile i lotti da un punto di vista della morosità, sia comunque presente una forte disomogeneità tra le varie zone. Disomogeneità che, se ridotta, limiterebbe il rischio di aste vuote per i lotti con livello di morosità più alto.

*Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.*

*Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?*

*Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.*

*Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*



Q35. *Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?*

Q36. *Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.*

Q37. *Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.*

Q34-35: Si rimanda alle osservazioni degli associati.

Q31-35: Concordando con le argomentazioni effettuate al paragrafo 4.44, riteniamo che le aste così come strutturate potrebbero essere aperte a un potenziale rischio di offerte predatorie da parte degli operatori partecipanti alle gare. Riteniamo pertanto che, al fine di contrastare questi rischi, si valutino correttivi o meccanismi alternativi di gara sia, ad esempio, intervenendo sul numero delle sessioni che ragionando sull'apposizione di un eventuale *floor*.

Q36: Concordiamo con la soluzione prospettata. Come però specificato in precedenza, riteniamo fondamentale che gli oneri gestionali e gli adeguamenti operativi che gli EMT dovranno necessariamente eseguire per poter gestire i clienti di aree non assegnate a causa di gare di riparazione andate deserte siano adeguatamente riconosciuti a livello di costi.

Q37: Non concordiamo con l'orientamento. L'ipotesi di consentire scambi e/o cessioni di aree tra operatori in quanto potrebbe essere particolarmente rischiosa e potenzialmente foriera di comportamenti e pratiche scorretti e anticoncorrenziali da parte dei soggetti interessati dall'operazione.

Q38. *Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?*

Come già espresso nella nostra risposta al DCO 397/2019/R/eel e in premessa, riteniamo che un periodo di assegnazione debba essere di durata limitata.

Q39. *Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?*

Come espresso in premessa, pur tenendo conto delle tempistiche di pubblicazione dell'atteso Decreto del MiSE su modalità e criteri per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato e i tempi tecnici necessari sia per la predisposizione delle gare che per la raccolta messa a disposizione dei dati pre-gara, la durata del periodo di assegnazione provvisoria, se proprio inevitabile, dovrà essere il più possibile circoscritta, lasciando presto spazio all'assegnazione a regime.